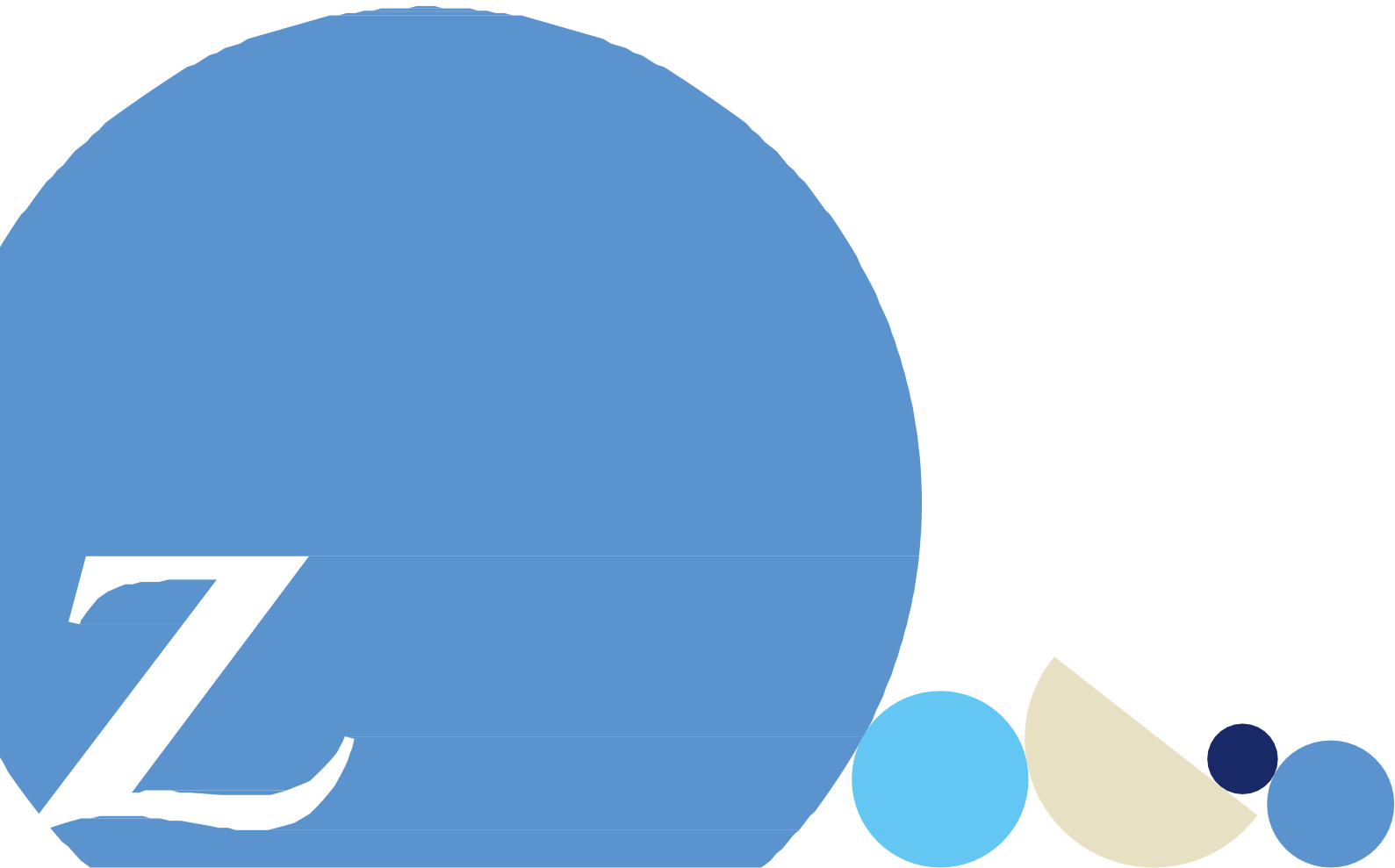
Decennale Postuma Indennitaria L.210

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Danni agli immobili, Responsabilità Civile verso terzi.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 07.2025
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 06.2026
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 06.2026

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Assicurazione Decennale Postuma Indennitaria
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

ZURICH

Zurich Insurance Europe AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Decennale Postuma Indennitaria
Danni Diretti all'immobile L.210

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania - Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza, sottoscritta dal contraente in favore dell'acquirente persona fisica, assicura i danni materiali e diretti agli immobili ad uso civile abitazione causati da difetto di costruzione nonché la responsabilità civile verso terzi per i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un evento indennizzabile di cui l'assicurato sia civilmente responsabile.

Che cosa è assicurato?

Le coperture sempre presenti in polizza sono per:

- ✓ Partita 1 Danni all'immobile: danni a fabbricati residenziali da crollo o gravi difetti di costruzione

Per le seguenti Partite sono coperti i danni da un accidentale difetto della costruzione o posa in opera

- ✓ Partita Involucro
- ✓ Partita Impermeabilizzazione coperture
- ✓ Partita Pavimentazioni e rivestimenti interni
- ✓ Partita Intonaci e rivestimenti esterni

Il limite di indennizzo non potrà essere inferiore al 30% delle somme assicurate in ciascuna Partita e indicate nella scheda di polizza, tranne il caso di crollo per il quale il limite di indennizzo di Partita 1 Danni all'immobile è 100%.

- ✓ Responsabilità civile verso terzi:
danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia "danni all'immobile" con il minimo di € 500.000,00.

Che cosa non è assicurato?

Le opere non realizzate a regola d'arte e i danni:

- causati o agevolati da dolo di Contraente, Beneficiari, utenti dell'immobile o persone di cui devono rispondere
- da modifiche esterne all'immobile, realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa.
- da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne all'immobile successive all'ultimazione dei lavori
- da violazione del sistema informatico (rischio cyber)
- da malattie trasmissibili
- da difetti di rendimento o prestazione dei beni assicurati
- da presenza di amianto

Possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale) e franchigie (espresse in valore assoluto) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi per entrambe le garanzie Danni alle cose e Responsabilità civile verso terzi i danni:

- da mancato godimento dell'immobile, mancato lucro, indiretti di ogni specie come interruzioni o sospensioni di attività, perdite di valore dell'immobile e le penali;
- a schedari, disegni, materiale contabile, fatture, documenti, materiali di imballo, casse, scatole, gabbie e simili e le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- da polvere;
- da sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche non previste per i materiali utilizzati;
- da esplosioni emanazioni di calore o radiazioni, salvo prova di estraneità di Contraente o Beneficiari;
- da atti di terzi salvo prova di estraneità di Contraente o Beneficiari.

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per immobili ubicati nel Territorio della Repubblica italiana.

Che obblighi ho?

Alla firma della Polizza il Contraente o l'Assicurato deve fornire a Zurich **informazioni veritiere, precise e complete** sul Rischio da assicurare. Se durante il periodo di Assicurazione si verificano fatti o circostanze che aumentano o diminuiscono.

il Rischio rispetto alla situazione iniziale, Contraente e Assicurato devono subito avvisare l'Intermediario assicurativo o Zurich. **Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita, in tutto o in parte, del diritto all'Indennizzo, l'annullamento della Polizza o il Recesso da parte di Zurich (artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile).**

Se ha sottoscritto o quando **sottoscriverà altre Assicurazioni per lo stesso Rischio,** il Contraente o l'Assicurato deve avvisare per iscritto l'Intermediario assicurativo o Zurich (art. 1910 del Codice Civile, Assicurazione presso diversi assicuratori). Se avviene un Sinistro, deve inviare la denuncia a tutte le Compagnie nei termini previsti dai rispettivi contratti, indicando a ciascuna quali sono le altre. **Non rispettare questi obblighi può comportare il rifiuto di Zurich di pagare l'Indennizzo.**

Inoltre, sempre alla sottoscrizione del contratto, devono essere presentati i seguenti documenti che formano parte integrante della polizza e che devono essere allegati al contratto di assicurazione:

- I certificati di collaudo statico, con esito positivo e senza riserve o, in alternativa il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
- In relazione alla tipologia e al valore dell'immobile, Zurich può richiedere un "controllo tecnico" da parte di una società di controllo tecnico benevisa da Zurich da effettuarsi durante la fase di esecuzione dei lavori, il cui costo è a carico del contraente.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede un premio unico ed indivisibile e, se non diversamente pattuito, viene pagato in due rate: la prima rata - pari al 20% del premio complessivo - a titolo di compromesso alla sottoscrizione della polizza; la seconda - pari al'80% del premio complessivo - all'attivazione della garanzia, ossia alla data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori.
La Polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell'intero premio.
Il premio deve essere pagato all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalle ore 24:00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori e finisce alle ore 24:00 della data indicata in polizza e comunque non oltre dieci anni dall'ultimazione dei lavori.

Come posso disdire la polizza?

Non è necessario l'invio di alcuna disdetta.
Diritto di recesso: non previsto.

Assicurazione Decennale postuma indennitaria

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Decennale postuma indennitaria - danni diretti all'immobile L.210
Data di ultimo aggiornamento: giugno 2026
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.

ZURICH

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2024 della Zurich Insurance Europe AG, il patrimonio netto, definito applicando i principi contabili tedeschi, è pari a 546,5 milioni di euro, mentre il risultato economico di periodo è pari a 23,25 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) di Zurich Insurance Europe AG è pari al 141%.
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: http: //www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

GARANZIA SEMPRE ATTIVA
Indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato da: (1) crollo o rovina totale o parziale; (2) gravi difetti costruttivi; derivanti da vizio del suolo o difetto di costruzione alle Parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata; (3) danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di un Sinistro

- **Involucro** escluse le componenti in vetro: indennizzo delle spese necessarie per il ripristino delle opere assicurate danneggiate per distacco e rottura riconducibili alla costruzione, anche dovuto ai prodotti impiegati; per le componenti in vetro: indennizzo dei danni a seguito di: (1) umidità condensata nella vetrocamera e/o distacco della lastra di vetro dall'intercalare; (2) delaminazione dei vetri stratificati oltre il 5% della superficie di ogni lastra con difetto; (3) formazione di bolle nei vetri stratificati oltre il 5% della superficie di ogni lastra con difetto; (4) rotture per sbalzi termici e altimetrici; (5) deterioramento del coating, del rivestimento riflettente o basso emissivo, oltre il 10% della superficie di ogni lastra con difetto; (6) rottura spontanea delle lastre di vetro temperato, ricche di inclusioni di solfuro di nichel, dopo aver superato lo Heat Shock Test. L'indennizzo riguarda danni verificatisi e denunciati dalla data di ultimazione lavori fino al decimo anno compreso. Sono esclusi danneggiamenti o rotture per cause esterne non connesse con la garanzia, comprese abrasioni meccaniche o manuali e manomissioni. E' sempre possibile in caso di sinistro, la rivalsa verso fornitori non Assicurati.
- **Impermeabilizzazione delle coperture** - Indennizzo dei danni alle impermeabilizzazioni delle coperture dell'immobile, riconducibili a mancata tenuta dell'acqua, verificatisi e denunciati dalla data di ultimazione lavori fino al decimo anno compreso. L'indennizzo consiste nelle spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.
- **Pavimentazioni e rivestimenti interni** - Indennizzo de i danni a pavimentazioni e rivestimenti, ceramico, lapideo o ligneo, dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili a grave difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati dalla data di ultimazione lavori fino al decimo anno compreso. L'indennizzo consiste nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile, esclusi i vizi del materiale usato.
- **Intonaci e rivestimenti esterni** - Indennizzo de i danni dovuti a distacco degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili a grave difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati dalla data di ultimazione lavori fino al decimo anno compreso. L'indennizzo consiste nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **Spese di demolizione e sgombero** - Sono indennizzabili le spese: (1) per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile; (2) per lo smaltimento dei residui delle cose assicurate entro del massimale assicurato, con un sottolimite del 10% per rifiuti pericolosi e radioattivi.



Che cosa NON è assicurato?

Non sono presenti ulteriori esclusioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE: GARANZIA DANNI ALLE COSE

Sono **esclusi i danni:** (1) conseguenti a vizi palesi o occulti dell'immobile noti al Contraente o Beneficiari prima della decorrenza dell'assicurazione e della stipula del contratto di compravendita o di assegnazione; per vizi occulti noti solo al Contraente, vengono indennizzati i Beneficiari, con azione di rivalsa verso il Contraente e suoi aventi causa; (2) da normale assestamento; (3) di natura estetica, viraggi di colore, condensa, muffe; (4) danni riconducibili agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile, salvo che non abbiano causato la rovina totale o parziale, ovvero l'evidente pericolo di rovina o i gravi difetti di cui all'articolo 1669 stesso codice; (5) indiretti, consequenziali, difetti di rendimento e/o prestazione; (6) da mancata o insufficiente manutenzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; (7) da deperimento o logoramento conseguenza naturale dell'uso, funzionamento o effetti graduali del tempo; (8) da incendio, da esplosione, da scoppio, a meno che non derivino da eventi risarcibili, da fulmine, da caduta di aerei; danni verificatisi in occasione di terremoto; (9) da forza maggiore; (10) da azioni di terzi; (11) da inquinamento di qualsiasi natura e causa; (12) a macchine, motori, meccanismi, apparecchiature, come caldaie, ascensori, condizionatori; (13) a componenti elettronici e domotici; (14) a impianti ed apparecchiature soggetti a manutenzione periodica o rimovibili; (15) a parti di impianti rimovibili senza demolizioni di parti murarie, a meno che derivino da eventi risarcibili

Sono inoltre **escluse le spese:** (1) di demolizione e sgombero se non assicurate in Partita 2; (2) di ricerca del danno e di riparazione conseguente alla ricerca superiori al 10 per cento dell'indennizzo dovuto; (3) per riprogettazione, modifiche, prove, miglioramenti, anche se sostenute in occasione di un sinistro indennizzabile; (4) e i costi per il montaggio e smontaggio di impalcature, ponteggi o similari oppure per l'uso di attrezzature come gru o piattaforme, superiori al 10 per cento dell'indennizzo dovuto.

SEZIONE: GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Non sono considerati terzi: (1) coniuge, convivente di fatto, genitori, figli del Costruttore, le persone iscritte nello stato di famiglia del Costruttore o altro parente o affine con lui convivente; (2) quando il Costruttore non è persona fisica: il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e le persone nei rapporti previsti dal comma precedente

Sono esclusi i danni (1) a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta; (2) da inquinamento di qualsiasi natura e causa, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari o di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a imprese di costruzione, General Contractor, Committenti, Società immobiliari che devono realizzare o ristrutturare immobili ad uso civile abitazione per adempiere all'obbligo di stipulare la copertura obbligatoria prevista dalla Legge 210/2004 e successive modifiche e integrazioni.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 12,31%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia - "Ufficio Gestione Reclami" - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it Zurich deve fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo. Per i Reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, i reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - FAX: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (L. 98/2013).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel D.L. n. 132/2014 (convertito in L. 162/2014).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Se previsto nelle condizioni contrattuali assicurative o in caso di successivo accordo compromissorio, le parti possono risolvere la controversia, nominando uno o più arbitri. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	I premi corrisposti per le coperture offerte dal contratto sono soggetti al 21,25% di aliquota di imposta. Esenzione da imposta sulle assicurazioni se immobile soggetto alla disciplina del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio come indicato in polizza. I premi versati non sono detraibili. Le prestazioni corrisposte non sono soggette a tassazione.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.zurich.it/in-caso-di/oblio-oncologico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (*c.d. HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER RICHIEDERE LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI E MODIFICARE COME RICEVERE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO).

Indice

Premessa 2 di 15

Glossario 3 di 15

Condizioni di Assicurazione 5 di 15

- Condizioni Generali 5 di 15
- Sezione A - Danni all'Immobile 6 di 15
- Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi 10 di 15

Norme Comuni per le Sezioni A e B 11 di 15

Accordo fra le Parti 13 di 15

Condizioni particolari aggiuntive 13 di 15

Altri obblighi (sempre operanti) 14 di 15

Premessa

Si conviene quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate nella Scheda Tecnica di Polizza;
- l'assicurazione è prestata, per le singole Partite, per le somme e/o massimali indicati nella Scheda Tecnica, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti nella stessa Scheda Tecnica o nelle presenti Condizioni generali di assicurazione;
- le Definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- la documentazione contrattuale viene integrata da apposita Nota informativa predisposta dalla Società, che il Contraente si impegna a consegnare ai Beneficiari unitamente alla Polizza.

L'oggetto della copertura assicurativa si articola nelle seguenti "Partite":

- Partita 1 - Immobile, art. 1.1;
- Partita 2 - Spese di demolizione e sgombero, art. 1.2;
- Partita 3 - Involucro, art. 1.3;
- Partita 4 - Impermeabilizzazione delle coperture, art. 1.4;
- Partita 5 - Pavimentazioni e rivestimenti interni, art. 1.5,
- Partita 6 - Garanzia "intonaci e rivestimenti esterni".

Glossario

Nella presente Polizza si intendono per:

Acquirente - La persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire per iniziativa della stessa.

Assicurazione - Il contratto di assicurazione.

Beneficiario - L'Acquirente, il suo avente causa oppure il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione in proporzione alla propria quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Collaudo - Tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell'immobile secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.

Committente - La o le persone fisiche e giuridiche che commissionano l'esecuzione delle Opere assicurate.

Contraente - Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Controllore tecnico - L'organismo di Tipo A accreditato incaricato da un Ente designato ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, in conformità alle Norme UNI CEI ISO/IEC 17020 e UNI 10721 per le attività di ispezione, durante la realizzazione degli immobili oggetto della polizza decennale postuma, ai fini della riduzione dei rischi tecnici. L'attività ispettiva riguarderà ciò che è specificato nei documenti contrattuali stipulati dal contraente della Polizza, e attiene sia gli aspetti progettuali sia quelli esecutivi delle opere o di parte di esse, con relativi costi a carico del costruttore/contraente.

Costruttore - L'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento anche non immediato in favore di un acquirente della proprietà o di altro diritto reale di godimento di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi.

Diritto all'oblio oncologico - In relazione alla stipula o al rinnovo di contratti assicurativi, il diritto riconosciuto alle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini, incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza recidive, da più di 10 anni oppure da più di 5, se la malattia è insorta prima dei 21 anni. Con riferimento a specifiche patologie oncologiche previste dall'allegato I del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, sono definiti termini inferiori rispetto a quelli indicati dalla legge in tema di oblio oncologico (legge 193/2023). Il trattamento attivo della patologia è concluso, in mancanza di recidive, alla data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Franchigia - La parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa e rapportata alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, che resta a carico del Contraente, in via principale, ovvero del Beneficiario della porzione interessata dal sinistro, in via subordinata, nel caso di irreperibilità del Contraente nei dieci anni di operatività della garanzia.

Gravi difetti costruttivi - Difetti che colpiscono le Parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'Immobile stesso, sempreché, in entrambi i casi, intervenga la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente per legge.

Immobile - L'edificio, ovvero qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome comprensiva del Preesistente nel caso di ristrutturazione integrale, con esclusione delle ipotesi di "ristrutturazione leggera", oppure formato dall'insieme delle opere realizzate a nuovo oggetto di collaudo statico dall'Immobile e dal Preesistente, nel caso di ampliamenti o sopraelevazioni.

Impermeabilizzazione delle coperture - I sistemi di Impermeabilizzazione continui, così come definiti da norme dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), costituiti da più strati funzionali in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta all'acqua.

Indennizzo - La somma dovuta in caso di sinistro dalla Società, da ripartire tra i Beneficiari danneggiati.

Intonaco e rivestimenti esterni - Gli intonaci o rivestimenti realizzati all'esterno dell'immobile con elementi in cotto, di natura ceramica, lapidea (compresi i relativi strati di posa/incollaggio a diretto contatto) applicati direttamente alle murature esterne.

Involucro

a) i muri di tamponamento verticali esterni dell'Immobile;

b) facciate continue o facciate ventilate definite da una struttura portante metallica ancorata alle pareti perimetrali esterne (o alla

struttura portante) del fabbricato;

c) sistemi di rivestimento "a cappotto" costituiti da strati di materiali lapidei, plastici o metallici, pannelli e/o laterizi termo-isolanti, di varia natura e composizione, composti anche chimici, quali malte, leganti, colle mutuamente uniti fra loro ed ancorati anche alla struttura portante del fabbricato.

Limite di indennizzo - L'importo massimo della copertura assicurativa da ripartire, in caso di sinistro, tra i Beneficiari danneggiati ai sensi della Sezione A di Polizza.

Massimale - L'importo massimo dovuto per tutti i sinistri verificatisi durante l'efficacia della Polizza ai sensi della Sezione B di Polizza.

Parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata - Le parti strutturali dell'Immobile oggetto di collaudo statico ai sensi delle norme di legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell'opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile.

Parti dell'Immobile non destinate per propria natura a lunga durata - Le opere di completamento e finitura dell'Immobile non rientranti nella precedente definizione, quali ad esempio pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.

Pavimentazioni e rivestimenti interni - Le pavimentazioni o i rivestimenti realizzati all'interno dell'immobile con elementi in cotto, di natura ceramica, lapidea, lignea (compresi i relativi strati di posa/incollaggio a diretto contatto).

Preesistente

a) nel caso di ristrutturazioni integrali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le parti dell'Immobile già esistenti che, al termine del processo costruttivo e del conseguente ricollaudo statico, non possono più distinguersi rispetto alle parti edificate a nuovo, cioè rispetto all'Immobile di cui divengono parte integrante;

b) nel caso di ampliamenti o sopraelevazioni, le parti dell'Immobile già esistenti che, al termine del processo costruttivo, restano strutturalmente distinte e distinguibili rispetto alle parti edificate a nuovo, cioè rispetto all'Immobile.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento - L'Immobile o la porzione dell'Immobile descritti e individuati nell'atto di proprietà rogitato o di altro diritto reale di godimento e intestato al singolo Beneficiario oppure, nel caso di diversa definizione ai sensi del Codice Civile o dell'eventuale regolamento di condominio, la percentuale ivi indicata per la ripartizione degli oneri relativi alla tipologia di lavori conseguenti al sinistro.

Scheda Tecnica - La scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i premi, gli scoperti, le franchigie, i limiti di indennizzo e di risarcimento, la tabella di degrado.

Scoperto - La parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale, che resta a carico del Contraente, in via principale, ovvero del Beneficiario della porzione interessata dal sinistro, in via subordinata, nel caso di irreperibilità del Contraente nei dieci anni di operatività della garanzia.

Sinistro - Il verificarsi dell'evento dannoso.

Società - L'impresa assicuratrice.

Condizioni di Assicurazione

Compromesso di stipula - Polizza di Assicurazione Decennale Postuma Indennitaria Danni Diretti all'Immobile

Art. 1 - Condizioni di Compromesso - Accordo per la stipula di Copertura assicurativa Polizza di Assicurazione Decennale Postuma Indennitaria Danni Diretti all'Immobile

Premesso che:

- le opere di cui al presente accordo sono attualmente in fase di costruzione e sono assicurate dalla Società Zurich Insurance Europe AG di seguito indicata come Società con polizza CAR n.....;
- il Contraente si impegna ad incaricare, in accordo con la Società, un l'organismo di Tipo A accreditato incaricato da un Ente designato ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, in conformità alle Norme UNI CEI ISO/IEC 17020 e UNI 10721 per le attività di ispezione di seguito indicato come Controllore Tecnico, ed a far eseguire allo stesso, sull'opera assicurata, attività di controllo tecnico avente requisiti minimi di cui al comma M) e successivo Art.2;
- il pagamento delle competenze del Controllore Tecnico di cui al precedente punto resta integralmente a carico del Contraente; la Società si impegna ad assicurare le opere alle condizioni di cui alla presente polizza, purché:
 - A) il Premio di Compromesso, concordato tra le parti in un importo pari al 20% del premio ed ammontante quindi ad Euro venga pagato nei termini stabiliti;
 - B) non siano sopravvenute varianti in corso d'opera non comunicate o comunicate e non accettate dalla Società;
 - C) non si siano verificati nel corso dell'esecuzione delle opere sinistri che possano avere compromesso totalmente o parzialmente la stabilità e solidità delle opere stesse;
 - D) siano forniti, durante il periodo di validità del presente Compromesso, tutti gli elaborati, le informazioni, le verifiche tecniche richieste dalla Società;
 - E) sia consentito, durante il periodo di validità del presente Compromesso, libero accesso al cantiere per visite o ispezioni da parte di incaricati della Società e del Controllore Tecnico;
 - F) le opere siano progettate e realizzate a regola d'arte, secondo la normativa tecnica in vigore nel luogo di costruzione delle stesse e nel rispetto delle prescrizioni di capitolato;
 - G) il Contraente abbia manifestato in tempo utile alla Società tutti gli elementi a sua conoscenza per la corretta valutazione del rischio;
 - H) siano state eseguite con esito pienamente favorevole tutte le prove richieste dalla legge;
 - I) la data di inizio della copertura assicurativa non sia posticipata di oltre 12 mesi rispetto a quanto in origine stabilito in polizza;
 - L) si sia provveduto a prorogare la polizza C.A.R. collegata sino alla data risultante dal Certificato di ultimazione dei lavori;
 - M) con riferimento alle opere oggetto di garanzia, sia eseguito in concomitanza del processo costruttivo delle stesse — anche mediante visite in cantiere con adeguata frequenza stabilita coerentemente col programma lavori — il controllo tecnico da parte del Controllore Tecnico, con obiettivo la minimizzazione dei rischi di cui alle garanzie di polizza, con particolare riferimento alla solidità e stabilità delle opere.

Il controllo tecnico, in sintonia anche con quanto previsto nella normativa UNI 10721, deve essere sviluppato attraverso le seguenti attività:

- ricognizione tecnica ed analisi del progetto;
- verifica delle fasi realizzative in relazione alle estensioni di garanzia richieste;
- verifica della conformità dei materiali e dei componenti utilizzati (con riferimento alle loro schede tecniche), delle procedure ed attività inerenti alla loro fabbricazione;
- sorveglianza durante le operazioni di collaudo;
- verifica dell'emissione dei certificati di collaudo;
- ogni altra prova o verifica ritenuta, ad insindacabile giudizio del Controllore Tecnico, necessaria per la valutazione.

Il risultato della valutazione deve essere riportato in apposite relazioni trimestrali e in una relazione complessiva finale, elaborate dal Controllore Tecnico. Dalla relazione complessiva finale non devono emergere riserve o non conformità, pena la mancata attivazione delle garanzie della polizza per la parte dell'opera oggetto di tali riserve o non conformità.

Art. 2 - Obblighi del Contraente ed incarico del Controllore Tecnico

Il Contraente si obbliga, pena l'inefficacia del presente Compromesso a:

a) incaricare un Ente di Controllo Tecnico che dovrà:
 - I. attivare, in ottemperanza a quanto descritto all'Art.1 - comma M), l'attività di controllo tecnico delle opere;
 - II. rispondere ad ogni richiesta di informazione da parte della Società;
 - III. portare a conoscenza del Contraente e della Società ogni difetto o manchevolezza tale da compromettere la stabilità, la

solidità, la durabilità delle opere riferibili alle garanzie di polizza, le inosservanze di leggi, regolamenti, norme, buona regola d'arte ed eventuali specifiche definite nel Capitolato;

IV. avvisare prontamente la Società:

IVa di ogni situazione aggravante i rischi, per sospensioni totali o parziali dei lavori di oltre un mese, per l'accadimento di sinistri e/o danni, per modifica delle opere e della modalità di realizzazione rispetto a quanto in origine stabilito; di circostanze, anche economiche, che possano arrecare difficoltà all'esercizio del cantiere;

IVb del rifiuto del Contraente di porre rimedio, a sue spese, a qualunque situazione di cui ai commi precedenti, potenzialmente causa di riserve o non conformità, segnalate dal Controllore Tecnico;

IVc della sospensione del controllo su tutti o su una parte dei lavori oggetto del presente Compromesso;

V. trasmettere alla Società i rapporti periodici nonché i rapporti finali di cui all'Art.1 comma M), precisando le riserve o non conformità eventualmente comunicate al costruttore

b) prestare tutta la collaborazione necessaria al Controllore Tecnico nello svolgimento delle sue attività;

c) consegnare al Controllore Tecnico copia del presente Compromesso, unitamente alla "Polizza di Assicurazione Decennale Postuma" di cui allo schema di polizza allegato;

d) consegnare al Controllore Tecnico copia di ogni documento da quest'ultimo richiesto;

e) comunicare immediatamente al Controllore Tecnico ed alla Società tutte le eventuali modifiche delle opere, a qualunque causa siano esse dovute;

f) comunicare al Controllore Tecnico ed alla Società le date di ultimazione e di consegna delle opere nonché il valore finale delle stesse con un minimo di 15 giorni di preavviso;

g) autorizzare il Controllore Tecnico a fornire alla Società ogni documento e/o valutazione inerente le opere di cui all'attività di controllo tecnico.

Art. 3 - Premio di Compromesso - Modalità di pagamento

Si conviene tra le Parti che il Premio di Compromesso, di cui all'Art.1 comma A) deve essere pagato al momento della stipulazione della polizza. Al rilascio da parte del Controllore Tecnico del documento di valutazione finale dell'opera, il Contrante richiede alla Società l'attivazione delle garanzie di Polizza della quale detto documento di valutazione finale forma parte integrante.
Se una o più condizioni di cui all'Art.1 commi A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M non risultassero soddisfatte la Società si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell'emissione del compromesso di polizza e di proporre le nuove condizioni per l'operatività della polizza. In questo caso se non si perviene ad un accordo fra le Parti sulle nuove condizioni, la Società si impegna a rimborsare, al netto di imposte e costi, la rata di premio già versata.
Nel caso in cui non venga rispettato il secondo punto della premessa dell'Art.1 e/o il comma M) dello stesso, e pertanto non sia possibile l'attivazione della polizza Decennale Postuma, il Premio di Compromesso rimane comunque acquisito dalla Società.
Se viceversa le condizioni di cui all'Art.1 risultano tutte rispettate, la Società provvede all'attivazione della polizza, attraverso l'emissione di un'appendice di attivazione delle garanzie.
In questo caso l'appendice di attivazione delle garanzie emessa alla fine dell'esecuzione delle opere prevista contrattualmente per il.....riporterà il premio dovuto al netto del premio di compromesso versato al perfezionamento della polizza. Il premio lordo dovuto all'attivazione delle garanzie, salvo variazioni intervenute durante la fase di costruzione delle opere, sarà pari a Euro
In ogni caso la copertura assicurativa diviene operativa non prima delle ore 24:00 del giorno del pagamento della seconda rata di Premio e comunque non prima delle ore 24:00 del giorno dell'emissione del certificato di ultimazione lavori.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, fax o e-mail, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia indicata nel presente Compromesso.

Art. 5 - Foro competente

Foro competente è quello individuato ai sensi della normativa di legge.

Sezione A - Danni all'Immobile

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dei Beneficiari, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato nonché nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente Polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata per ciascuna Partita e comunque nel limite massimo della somma assicurata alla Partita 1, ad indennizzare i Beneficiari, per la rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, per i danni materiali e diretti all'Immobile assicurato rientranti nelle fattispecie previste dalle garanzie

sotto indicate purché manifestatisi successivamente alla stipula del contratto di compravendita o di assegnazione ed entro il periodo di efficacia dell'assicurazione indicato all'art. 4.

1.1 - Garanzia immobile

Relativamente alla Partita 1 - Immobile, la Società si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'Immobile assicurato da uno dei seguenti eventi:

- crollo o rovina totale o parziale
- gravi difetti costruttivi,

purché detti eventi siano derivanti da vizio del suolo o da difetto di costruzione e abbiano colpito Parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata.

1.2 - Estensione di garanzia "Spese di demolizione e sgombero"

La copertura assicurativa viene estesa, fino alla concorrenza della somma assicurata alla Partita 2 — Spese di demolizione e sgombero, al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché al rimborso delle spese per lo smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite della predetta somma assicurata alla Partita 2. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nelle categorie dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti radioattivi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono indennizzabili nell'ambito dell'importo di cui alla Partita 2 sino alla concorrenza massima di un sottolimite pari al 10 percento dell'importo stesso.

1.3 - Garanzia "Involucro"

Relativamente alla Partita 3 – Involucro:

- Per tutte le parti del sistema "Involucro", escluse le componenti in vetro, la Società indennizza le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate danneggiate per distacco e rottura riconducibili a fatti della costruzione, anche dovuto ai prodotti impiegati.
- Per le componenti in vetro del sistema "Involucro", la Società si obbliga, nei limiti che seguono, a tenere indenne l'Assicurato delle somme pagate per il rimpiazzo totale o parziale dei prodotti installati a seguito di:
 a) Presenza di umidità condensata all'interno della vetrocamera e/o distacco della lastra di vetro dall'intercalare;
 b) Delaminazione dei vetri stratificati, superiore al 5% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;
 c) Formazione di bolle nei vetri stratificati, superiore al 5% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;
 d) Rotture causate da sbalzi termici e sbalzi altimetrici
 e) Deterioramento del coating, del rivestimento riflettente o basso emissivo, superiore al 10% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;
 f) Rottura spontanea delle lastre di vetro temperato, ricche di inclusioni di solfuro di nichel, dopo che quest'ultime sono state sottoposte, superandolo, allo Heat Shock Test.

Relativamente alla presente Partita, la Società non è obbligata per i danneggiamenti o rotture determinate da cause esterne non connesse con la garanzia prestata dalla presente polizza, comprese abrasioni meccaniche o manuali e manomissioni in genere. Fermo quanto sopra, la Società ha sempre facoltà di attivare, in caso di sinistro, la rivalsa nei confronti dei fornitori non rientranti nel novero degli assicurati.
L'assicurazione ha comunque effetto a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4.

1.4 - Garanzia "Impermeabilizzazioni delle coperture"

Relativamente alla Partita 4 - Impermeabilizzazione delle coperture, la Società si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture dell'Immobile, riconducibili a fatti della costruzione avente come diretta conseguenza la mancata tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni stesse, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 4 nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, incluso materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobile.

1.5 - Garanzia "Pavimentazioni e rivestimenti interni"

La copertura assicurativa si estende anche alla Partita 5 - Pavimentazioni e rivestimenti interni. La Società si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e a rivestimenti dell'Immobile - entrambi di tipo ceramico, lapideo o ligneo - dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili a grave difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 5 nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobile, con esclusione dell'indennizzo per i vizi del materiale usato.

1.6 - Garanzia "Intonaci e rivestimenti esterni"

Relativamente alla Partita 6 – Intonaci e rivestimenti esterni, la Società si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a

distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o dei rivestimenti esterni dell'Immobile dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili a grave difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 6 nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobile.

Art. 2 - Esclusioni

La Società non è obbligata per:

a) danni conseguenti a vizi palesi o vizi occulti dell'Immobile comunque noti al Contraente o ai Beneficiari prima della decorrenza della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto di compravendita o di assegnazione. Per i danni conseguenti a vizi occulti noti solo al Contraente, la Società si impegna a indennizzare comunque i Beneficiari riservandosi di esperire azione di rivalsa nei confronti del Contraente e dei suoi aventi causa;
b) danni cagionati da normale assestamento;
c) danni di natura estetica, viraggi di colore, condensa e muffe;
d) danni riconducibili agli artt.1667 e 1668 del Codice Civile, salvo che non abbiano causato la rovina totale o parziale, ovvero l'evidente pericolo di rovina o i gravi difetti di cui all'articolo 1669 stesso codice;
e) danni indiretti, danni consequenziali, difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati;
f) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
g) danni da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali del tempo;
h) spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto all'art. 1;
i) spese di ricerca del danno e di riparazione conseguente alla ricerca in eccedenza ad un sottolimite pari al 10 per cento dell'indennizzo dovuto;
l) spese per riprogettazione, modifiche, prove, miglioramenti, anche se sostenute con riferimento ad un sinistro indennizzabile;
m) le spese e i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari oppure per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimite pari al 10 per cento dell'indennizzo dovuto;
n) danni causati da incendio, da esplosione, da scoppio, a meno che questi non derivino da eventi risarcibili ai sensi dell'art. 1, primo comma, da fulmine, da caduta di aerei;
o) danni verificatisi in occasione di terremoto;
p) danni da forza maggiore;
q) danni da azioni di terzi;
r) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato;
s) danni a macchine, motori, meccanismi, apparecchiature, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo caldaie, ascensori, condizionatori; danni a componenti elettronici e domotici; danni a impianti ed apparecchiature soggetti a manutenzione periodica o rimovibili; danni a parti di impianti rimovibili senza demolizioni di parti murarie. L'esclusione non opera qualora i danni derivino da eventi risarcibili ai sensi dell'art. 1.

Art. 3 - Condizioni essenziali per l'operatività della garanzia assicurativa

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- l'Immobile sia stato realizzato in osservanza delle normative vigenti all'epoca della costruzione, comprese quelle stabilite da organismi legalmente riconosciuti;
- l'Immobile sia stato realizzato in conformità del capitolato allegato al contratto di vendita e sue eventuali modifiche e integrazioni, convenute dalle parti, anche su proposta della Direzione Lavori, e dettate da ragioni esecutive e/o costruttive o dal rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie;
- siano stati eseguiti con esito favorevole tutte le prove richieste dalla normativa in vigore e i collaudi necessari per il rilascio del certificato di agibilità;
- siano stati eseguiti con esito favorevole dal Controllore tecnico i rapporti di ispezione.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia assicurativa non è operante a favore del Contraente, ferma restando l'operatività della garanzia a favore del Beneficiario.

Art. 4 - Effetto e durata dell'assicurazione

La presente Polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in Scheda Tecnica. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L'assicurazione non è operante in caso di mancato pagamento dell'intero premio.
Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.
L'assicurazione ha termine alla data di scadenza stabilita in Polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dalla data di ultimazione dei lavori. Dopo tale scadenza l'obbligo della Società cessa automaticamente.

Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo

La determinazione dei danni indennizzabili per ciascun Beneficiario danneggiato viene eseguita secondo la seguente procedura:

a) stima della spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Immobile, compreso il Preesistente nel caso di ristrutturazioni integrali, del quale la proprietà o altro diritto reale di godimento del Beneficiario fa parte, escludendo il valore dell'area e gli oneri di urbanizzazione;

b) stima della spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate dell'Immobile di cui la proprietà o altro diritto reale di godimento del Beneficiario fa parte;

c) stima del valore ricavabile dai residui.

L'ammontare dell'indennizzo è pari all'importo della stima di cui alla lettera a), in caso di danno totale all'Immobile, o della stima di cui alla lettera b), in caso di danno parziale all'Immobile, eventualmente integrato da quanto previsto alle lettere h), i), m) dell'art. 2, diminuito dell'importo della stima di cui alla lettera c), nonché della franchigia o in alternativa dello scoperto previsti nella Scheda Tecnica e da applicarsi in conformità del secondo comma dell'art. 8, ma non può comunque essere superiore alla somma assicurata per l'Immobile al momento del sinistro.

Art. 6 - Somma assicurata - Assicurazione parziale

La somma assicurata per la Partita 1 deve corrispondere al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Immobile, compreso il Preesistente nel caso di ristrutturazioni integrali, escludendo solo il valore dell'area e gli oneri di urbanizzazione (v. la stima di cui alla lettera a) dell'art.
5, primo comma). La somma assicurata per la Partita 3 deve corrispondere, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'involucro, comprensivo di materiali e costi di manodopera.
La somma assicurata per la Partita 4 deve corrispondere, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle impermeabilizzazioni delle coperture, comprensivo di materiali e costi di manodopera.
La somma assicurata per la Partita 5 deve corrispondere, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle pavimentazioni e dei rivestimenti interni, comprensivo di materiali e costi di manodopera.
La somma assicurata per la Partita 6 deve corrispondere, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo degli intonaci e dei rivestimenti esterni, comprensivo di materiali e costi di manodopera.
Se al momento del sinistro la somma assicurata per ciascuna delle Partite indicate ai commi precedenti, rivalutata ai sensi dell'art. 12, risulta inferiore a quanto disposto nei commi medesimi, la Società indennizza i danni in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata e il relativo costo di integrale ricostruzione a nuovo, ferma restando la piena applicazione della franchigia e scoperto convenuti sull'importo indennizzabile a termini di Polizza, come previsto all'art. 8, secondo comma.
Alla somma assicurata per la Partita 2 non si applica la regola proporzionale di cui al successivo comma.

Art. 7 - Deroga alla regola proporzionale

Non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 6, se la somma assicurata al momento del sinistro risulti insufficiente in misura non superiore al 10% (10 per cento). Qualora l'insufficienza oltrepassi la misura del 10%, la regola proporzionale è operante solo nei limiti dell'eccedenza rispetto al predetto 10%.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato ai Beneficiari danneggiati in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, a fronte di una quietanza redatta dalla Società e sottoscritta dai Beneficiari, ciascuno per la propria quota, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo.

La franchigia o in alternativa lo scoperto, con il relativo minimo, rimane a carico del Contraente/Beneficiario in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

L'importo da corrispondere effettivamente, al momento della liquidazione del sinistro ai Beneficiari danneggiati, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, è pari all'ammontare determinato ai sensi dell'art. 5, secondo comma, ma tenendo conto per la voce di cui all'art. 5, primo comma, lett. a) o lett. b), cioè il valore di ricostruzione o riparazione dell'Immobile o delle parti di esso distrutte o danneggiate, al momento del sinistro.

A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro il termine minimo di anni 2 dalla data del sinistro, la Società provvede a versare ai Beneficiari danneggiati, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare determinato ai sensi dell'art. 5, secondo comma, e quanto già corrisposto secondo il precedente comma.

Art. 9 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del Codice Civile, sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche non sono comunque indennizzabili.

Art. 10 - Procedure per la valutazione del danno. Stima peritale sull'adeguatezza dei massimali e delle somme assicurate

L'ammontare del danno è oggetto di apposita stima concordata tra la Società e i Beneficiari direttamente ovvero effettuata da un perito nominato di comune accordo. In mancanza di accordo, la stima sarà effettuata da un collegio peritale composto da un perito nominato dal Garante, uno nominato dal Beneficiario e il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal presidente del tribunale competente per territorio, il quale altresì nominerà il perito nel caso in cui una delle parti rifiuti di provvedervi. Ciascuna delle parti sosterrà le spese del perito da lei nominato, e quelle del terzo perito saranno a carico del Beneficiario e del Garante in pari misura.
È possibile avvalersi di forme di stima peritale sull'adeguatezza dei massimali e delle somme assicurate.

Art. 11 - Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state dichiarate;
c) verificare se il Contraente o i Beneficiari danneggiati abbiano adempiuto gli obblighi di cui agli artt. 19 e 20;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle Partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5;
e) stimare e liquidare il danno in conformità delle disposizioni di Polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concertati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 12 - Aggiornamento della somma assicurata e delle franchigie

Le somme assicurate per ciascuna Partita sono aggiornate annualmente secondo l'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale, entro il limite massimo di 5% (5 per cento). Le franchigie vengono aggiornate annualmente secondo lo stesso indice ed entro lo stesso limite massimo.

Art. 13 - Limite di indennizzo

Le somme assicurate per ciascuna Partita resa operativa nella Scheda Tecnica, salvo quanto previsto all'art. 12, costituiscono il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere ai Beneficiari, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, per uno o più sinistri e per l'intera durata della Polizza. Il limite di indennizzo non potrà essere inferiore al 30% delle somme assicurate in ciascuna Partita e indicate nella scheda di polizza fatto salvo il caso di crollo totale o parziale per il quale il limite di indennizzo di part. 1 è pari al 100%.

Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi

Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Costruttore, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione B e con il limite minimo di 500 mila Euro di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A.
In caso di ampliamento o sopraelevazione, la Società si obbliga inoltre a tenere indenne il Costruttore, fino alla concorrenza dello specifico massimale assicurato in Sezione B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a terzi per gli eventuali danni materiali e diretti al Preesistente, se non assicurato alla Partita 1, involontariamente cagionati a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A.

Art. 15 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli del Costruttore, le persone iscritte nello stato di famiglia del Costruttore, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando il Costruttore non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

L'assicurazione non comprende:

c) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione A;

d) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari o in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 16 - Gestione delle controversie - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno a cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra la Società e il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Il Contraente è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui agli articoli precedenti; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

Art. 17 - Effetto e durata dell'assicurazione

L'assicurazione, per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.
Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Norme Comuni per le Sezioni A e B

Art. 18 - Esclusioni

La Società non è obbligata ad indennizzare o a risarcire:

a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'immobile

b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;

c) i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente o dei Beneficiari, degli utenti dell'Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;

d) i difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati;

e) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;

f) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche o di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati;

g) i danni derivanti da modifiche, anche esterne all'Immobile realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa;

h) i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all'immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso di cui al titolo edilizio abilitativo e successive eventuali varianti, in forza del quale è stata inoltrata al Comune la comunicazione di ultimazione dei lavori ai sensi di legge.

La Società non è inoltre obbligata per:

i) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione o impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;

l) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o i Beneficiari provino che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con detti eventi;

m) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di atti vandalici o dolosi, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o i Beneficiari provino che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.

Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate dalla Sezione A, il Contraente o i Beneficiari devono:

a) darne immediata comunicazione con una delle forme di cui all'articolo 29;
b) inviare al più presto alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) fornire alla Società e ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essere loro richiesti;
d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria alla continuazione dell'utilizzo. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo non avvenga entro 8 giorni dall'avviso, i Beneficiari, fermo quanto previsto all'art. 9, possono prendere tutte le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate dalla Sezione B, il Contraente o i Beneficiari devono:
1) farne denuncia entro 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne vengano a conoscenza;
2) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
3) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso il Contraente e i Beneficiari sono responsabili di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza degli obblighi di cui alle lettere a) e b) previsti per la Sezione A e dei termini di cui ai punti 1 e 2 previsti per la Sezione B.

Art. 20 - Denuncia di sinistro

Tutti i sinistri devono essere denunciati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, nei termini di cui all'art. 19 e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tali termini l'obbligo della Società cessa.
Il Contraente o i Beneficiari che esagerino dolosamente l'ammontare del danno o ricorrano, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manomettano od alterino dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal sinistro, decadono dal diritto all'indennizzo.

Art. 21 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di assicurazione ai sensi della presente Polizza.
In caso di sinistro le somme assicurate e i massimali delle singole Partite, nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato, e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzato o risarcito al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi.
La diminuzione degli importi di cui al comma precedente non comporta alcuna restituzione di premio.
Il Contraente o i Beneficiari possono richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società si impegna a concedere tale reintegro richiedendo un premio fino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.

Art. 22 - Variazione del Beneficiario

Nel caso di vendita di quote di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell'Immobile, la Polizza opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell'atto di passaggio di proprietà o di altro diritto reale di godimento che, per il periodo residuo e sino alla scadenza indicata nella Scheda Tecnica, diviene Beneficiario.
La Polizza opera e mantiene la sua efficacia anche in caso di variazione soggettiva del Costruttore.

Art. 23 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per gli Immobili situati nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 24 - Dichiarazioni inesatte o reticenze - Obblighi del contraente

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. È comunque garantito il Diritto all'oblio oncologico.
Il Contraente o i Beneficiari venuti a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la Polizza devono darne notizia formale alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Devono inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venire loro richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

Art. 25 - Periodo di assicurazione e premio

Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in Scheda Tecnica di Polizza e comunque cessa entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori.

Art. 26 - Oneri fiscali

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all'esecuzione della presente Polizza sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 27 - Sanzioni internazionali

La Società, in qualità di assicuratore, non sarà tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo o risarcimento in virtù della presente polizza, qualora il pagamento di tale indennizzo o risarcimento esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 28 - Rischio cyber

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 a) uso di Internet o intranet;
 b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
 e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1) "Violazione della Privacy e dei Dati";
2) "Violazione del Sistema Informatico".

Art. 29 - Forma delle comunicazioni del Contraente o dei Beneficiari alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o i Beneficiari sono tenuti debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Art. 30 - Foro competente

Foro competente è quello individuato ai sensi della normativa vigente.

Accordo fra le Parti

L'Assicurato/Contraente dà atto che le Condizioni tutte di Assicurazione (Particolari Aggiuntive dattiloscritte) non sono predisposte unilateralmente dalla Compagnia ma sono il risultato di specifiche trattative tra le parti Contraenti, con conseguente inapplicabilità degli articoli n.1341 e n.1342 del Codice Civile.

Condizioni particolari aggiuntive

Esclusione delle malattie trasmissibili

1. A parziale deroga di quanto previsto in Polizza, la presente assicurazione non copre alcuna perdita, danno, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, dovuti a, derivanti da, risultanti da o in connessione con una malattia

trasmissibile o il timore o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad essa, simultaneamente o in qualsiasi altra sequenza temporale.

2. Relativamente alla presente clausola, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo in cui:
 2.1. la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, virus, batteri, parassiti o altri organismi o qualsiasi loro variazione, siano essi considerati viventi o meno, e
 2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e
 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, patologie, danni alla salute, al benessere o alla proprietà dell'uomo.

Altri obblighi

(sempre operanti)

Adesione dell'Assicurato alla Polizza del Contraente

Qualora l'Assicurato sostenga in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento del Premio per effetto della stipula di un contratto di Appalto o di Subappalto relativo all'Opera in oggetto, il Contraente si obbliga ad ottenere dichiarazione sottoscritta da quest'ultimo di avvenuta consegna delle Condizioni di Assicurazione, prima dell'adesione alla copertura assicurativa.

Zurich Insurance Europe AG (già Zurich Insurance Plc)
Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 300000 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P.0037.SET INFORMATIVO - ed. 06.2026

